

STATUTO SOCIALE

del "GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ~~E.T.S.~~A.P.S."

Articolo 1 - Denominazione

È costituito nel rispetto dell'art.36 del Codice Civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. l'ente del terzo settore denominato "GRUPPO

SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ~~E.T.S.~~A.P.S."

Tale denominazione verrà adottata a decorrere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito "RUNTS") di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e riportata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anche utilizzando la locuzione "~~Ente del Terzo Settore~~Associazione di ~~Promozione Sociale~~" ovvero l'acronimo "~~ETS~~A.P.S."

Nelle more dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione manterrà la sua attuale denominazione di "GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS".

Articolo 2 - Sede

2.1 La sede legale dell'Associazione è in Via Vivaio 7 – 20122 Milano, presso la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano. L'Associazione potrà attivare altre sedi operative in Italia e all'estero oppure operare presso sedi di terzi in assistenza o supporto ad altre organizzazioni pubbliche o private. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 4 – Scopo e Oggetto sociale

4.1 L'Associazione non ha scopo di lucro. È apolitica e apartitica ed è altresì caratterizzata dalla democraticità dell'organizzazione.

4.2 Essa ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di

attività sportive dilettantistiche, quale attività di interesse generale prevista dall'art.5 lett. t) del

D.lgs. n.117/17 per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in tutte le

discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità di governo

dello sport secondo la normativa vigente e secondo la definizione di sport nel settore dilettantistico di cui

all'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ivi comprese la formazione, la didattica, la

preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, idonee a favorire l'espressione o il

miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in

competizioni di tutti i livelli, con particolare riferimento agli sport paralimpici e relative discipline sportive.

4.3 Le predette attività sportive dilettantistiche comprendono tutte le metodologie, le didattiche e i

programmi come individuati e ricompresi nelle discipline indicate ad opera degli Organismi di Affiliazione

di appartenenza.

4.4 L'Associazione promuove inoltre l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività

sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta e comunque riconosciuta a fini sportivi in base

alle leggi vigenti e di ogni altra attività, idonea a promuovere l'attuazione delle finalità istituzionali a livello

amatoriale, agonistico, competitivo e ricreativo, attraverso la pratica di attività sportive, motorie e di

socializzazione o attraverso attività didattiche e/o formative per la promozione delle finalità istituzionali.

4.5 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

a) organizzare corsi, anche individuali, a vari livelli per la pratica agonistica o amatoriale, l'esercizio di

attività fisiche, motorie, psicomotricità ivi comprese l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il

perfezionamento della pratica sportiva delle predette discipline, anche mediante raduni, ritiri, camp di

preparazione tecnica e atletica;

b) organizzare e partecipare a campionati, gare, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la

propaganda e la diffusione delle predette discipline;

c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici, allenatori e dirigenti nelle predette

discipline sportive.

4.6 L'Associazione potrà svolgere **attività diverse con carattere secondario e strumentale** a norma

dell'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e dell'art. 9 D.lgs. n.36/2021, ove applicabile, quali:

- a) l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti sportivi anche polivalenti, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, nonché il noleggio di attrezzature sportive;
- b) l'organizzazione e la gestione di attività, servizi ed iniziative culturali, turistiche, ludiche e ricreative prevalentemente per i propri associati finalizzate alla crescita ed alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, ivi comprese attività di gruppo l'adesione a progetti socio-educativi finalizzati alla formazione di un team di persone, nonché di convegni, seminari, workshop, mostre ed eventi di spettacolo, che possano anche incentrarsi sulla pratica, conoscenza, diffusione dello sport;
- c) l'esercizio di attività editoriali quali la pubblicazione e la diffusione di newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi sociali;
- d) l'attivazione e la partecipazione a rapporti di partenariato con Enti Locali per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;
- e) la realizzazione propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
- f) l'organizzazione di viaggi e soggiorni finalizzati alla pratica delle attività sociali;
- g) la cessione e l'acquisto di diritti legati alla formazione degli atleti;
- h) la vendita e la gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni, la creazione e la gestione di immagine pubblicitaria, nonché l'organizzazione di campagne pubblicitarie;
- i) l'esercizio, all'interno degli impianti sportivi gestiti, di attività di commercio anche elettronico, all'ingrosso ed al dettaglio, di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, di materiali di

	consumo, di macchinari da utilizzarsi nell'ambito dell'attività sportiva nonché la gestione di centri	
	estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti	
	sportivi medesimi e di centri di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con	
	l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;	
	j) la gestione, nell'ambito degli impianti sportivi in suo possesso, di posti di ristoro, bar, attività di	
	somministrazione di alimenti e bevande e di strutture per attività ricreative e ricettive, per propri	
	tesserati e frequentatori degli impianti sportivi medesimi;	
	k) l'esercizio di attività di consulenza in materie attinenti all'ambito sportivo e culturale	
	riconducibili alla missione e all'oggetto sociale;	
	l) l'esercizio di ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le	
	attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti	
	consentiti dalla legge.	
	4.7 L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi , nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute	
	nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.	
	4.8 L'Associazione potrà affiliarsi con Enti e Istituzioni sportive internazionali e con gli Organismi	
	Affiliati nazionali quali le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate)	
	e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o	
	dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi	
	dell'articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni,	
	iscrivendosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo	
	Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Nel rispetto della vigente normativa del terzo settore	
	l'Associazione si iscriverà anche al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).	
	4.9 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del	
	CIP, nonché a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Organismo di affiliazione di	
	4	

	appartenenza, ivi comprese le disposizioni emanate per la predisposizione dei modelli organizzativi e di	
	controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle	
	molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione che l'Associazione si	
	impegna ad adottare nominando propri responsabili interni per minori e <i>safeguarding</i> ai sensi dell'articolo	
	33 del D.Lgs. 36/2021 e articolo 16 del D.Lgs. 39/2021, e si impegna a pagare le quote di affiliazione, di	
	tesseramento o di aggregazione nonché le quote associative federali, ad accettare, a rispettare e a far	
	rispettare ai propri associati o tesserati, le normative CONI, lo statuto i regolamenti e i provvedimenti	
	disciplinari che gli organi competenti dell'Organismo di affiliazione di appartenenza stessa dovessero	
	adottare a suo carico o a carico dei suoi associati o tesserati nonché le decisioni che le Autorità Federali	
	dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva;	
	compatibilmente con la struttura associativa si conforma alle norme degli statuti e dei regolamenti	
	dell'Organismo di affiliazione nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle associazioni	
	affiliate.	
	L'Associazione si impegna ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le	
	deliberazioni degli Organismi di affiliazione di appartenenza e dei relativi affiliati, ivi compreso il	
	pagamento di quanto ancora dovuto all'Organismo di affiliazione ed agli altri affiliati anche in ogni caso di	
	cessazione di appartenenza al predetto Organismo.	
	4.10 Compatibilmente con la finalità non lucrativa, essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, anche	
	immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e compiere, in via non prevalente	
	e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari ed anche assumere, solo a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni od	
	interessenze in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. È in	
	ogni caso escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti negli appositi albi professionali e quelle di cui	
	all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1, al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Decreto Legislativo 1°	
	settembre 1993 n.385.	
	5	

Articolo 5 - Associati e Tesserati

5.1 L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati tutti coloro che intendano condividere gli scopi dell'Associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie:

a) **ASSOCIATI FONDATORI** - Sono considerati tali gli Associati firmatari dell'Atto costitutivo.

b) **ASSOCIATI ORDINARI** - Sono considerati tali tutti coloro che versano una quota quale contributo e, previa iscrizione alla stessa, partecipano direttamente all'attività sportiva, amministrativa, organizzativa e gestionale dell'Associazione.

c) **ASSOCIATI SOSTENITORI** - Sono considerati tali coloro che versano una quota quale contributo per la gestione, senza che svolgano attività sportiva ma partecipando all'attività sociale e gestionale dell'Associazione.

d) **ASSOCIATI ONORARI** - Sono considerati tali chi si sia distinto per impegno nel sociale o negli sport praticati dall'Associazione. Sono ammessi a seguito di delibera del Consiglio.

5.2 L'atto di adesione all'Associazione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto.

5.3 Coloro che intendano svolgere attività sportiva presso l'Associazione pur senza aderire in qualità di associati, verranno tesserati in nome e per conto dell'Associazione presso l'Organismo di Affiliazione.

5.4 L'Associazione richiederà il tesseramento dei praticanti delle discipline sportive esercitate, ivi compresi gli atleti agonisti ed amatoriali, gli allenatori, tecnici ed istruttori, i dirigenti sportivi agli Organismi Affiliati di appartenenza e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

5.5 Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri dell'ordinamento sportivo determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alle attività sportive organizzate dall'Associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, dal regolamento dell'Associazione che potrà essere emanato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

5.6 Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile,

dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Affiliati cui l'Associazione è affiliata.

5.7 Per l'ottenimento del tesseramento all'Organismo Affiliante il soggetto interessato dovrà presentare apposita domanda all'Associazione. Per gli aspiranti minori di età si applica l'art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

5.8 I tesserati sono tenuti a corrispondere una quota di partecipazione alle attività sportive organizzate dall'Associazione nella misura ed entro i termini determinati dal Consiglio Direttivo o da apposito regolamento, salvo esonero con le condizioni previste dal successivo art. 6.4. Tali contributi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

5.9 L'Associazione, ove previsto dai regolamenti degli Organismi Affiliati, dovrà garantire il diritto di voto e la partecipazione dei tesserati alle assemblee federali degli Organismi medesimi.

Articolo 6 – Requisiti per l'ammissione degli Associati

6.1 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Associati è necessario: a) presentare domanda al Consiglio Direttivo; b) versare, ove dovuto, l'importo della quota di adesione.

6.2 Il Consiglio Direttivo o un suo delegato, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti dallo Statuto o da eventuale apposito regolamento, ammette il nuovo Associato con specifica delibera oppure con espresso assenso sulla domanda di ammissione anche per il tramite del delegato.

6.3 L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo o del suo delegato ad una domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera definitiva.

6.4 Il Consiglio Direttivo può esentare alcuni Associati dal versamento della quota di adesione o della quota associativa annua o dei corrispettivi specifici per ragioni economiche o altre ragioni come risultanti da apposito verbale.

6.5 In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale che ne assume la rappresentanza associativa.

6.6 Le quote non sono trasmissibili, salvo *mortis causa*, né rivalutabili.

6.7 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la possibilità di recesso dell'associato di cui al successivo art.8.

6.8 L'ammissione, nel caso la domanda sia perfezionata come previsto dall'art. 6.1, decorre dalla data della domanda di adesione.

Articolo 7 – Diritti degli Associati

7.1 La qualifica di Associato dà diritto all'elettorato attivo e passivo, alla partecipazione alla vita associativa ed in particolare alla partecipazione alle Assemblee con espressione di voto, nonché a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni.

7.2 I diritti dell'Associato minore di età sono esercitati dall'esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato medesimo.

7.3 Gli Associati hanno il dovere di versare la quota di adesione e la quota associativa annua ove prevista. Hanno altresì il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e, per le attività sportive, di osservare le regole dettate dagli Organismi di Affiliazione.

7.4 Possono ricoprire cariche sociali gli Associati con regolare iscrizione all'Associazione o non Associati, tenuto conto di quanto riportato all'art. 20.

Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo

8.1 Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione: a) qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità; b) per morte; c) per dimissioni volontarie (recesso); d) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota di ammissione o associativa annua, ove prevista, o dei corrispettivi specifici decorsi quattro mesi dal termine di versamento; e) per radiazione previa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

8.2 Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, l'Associato escluso può proporre, entro trenta giorni dalla ricezione a mezzo mail della propria esclusione, le proprie controdeduzioni all'Assemblea che potrà

accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio.

8.3 Gli Associati dimissionari per morosità e che abbiano attivamente operato nell'Associazione, qualora riammessi, sono tenuti a versare tutte le quote associative annuali arretrate.

Articolo 9 - Versamenti e finanziamenti dei soci

9.1 Gli Associati, previa delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea degli Associati secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria possono provvedere al fabbisogno finanziario dell'Associazione anche mediante finanziamenti temporanei e infruttiferi. Tali finanziamenti potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Articolo 10 – Organi sociali

10.1 Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) l'Organo di controllo o di revisione, qualora istituito.

Articolo 11 – Assemblea

11.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati a cui compete un solo voto.

11.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ove prevista.

11.3 Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

11.4 L'Associato delegato non può rappresentare più di un Associato.

11.5 All'Assemblea degli Associati compete di:

- approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;

- eleggere i componenti il Consiglio Direttivo fissandone il numero nei limiti dell'art. 13, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l'azione di responsabilità contro i medesimi;

- deliberare in ordine alle modificazioni statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;

- deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli

Associati.

11.6 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, con avviso contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale oppure mediante avviso trasmesso via mail agli indirizzi comunicati dagli stessi Associati in sede di domanda di adesione oppure con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione, ivi comprese le comunicazioni tramite social network, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.7 Le Assemblee si possono svolgere anche per audio/video conferenza, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali:

- al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.8 È validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11.9 L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini dianzi indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei centoventi giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, nei centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno.

11.10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

Associati intervenuti; essa delibera a maggioranza dei presenti.

11.11 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta dalla maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui seguenti argomenti: 1) modifiche dello Statuto, per le quali occorre il rispetto dei *quorum* di cui al precedente comma 11.10; 2) scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

11.12 Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci e viene conservato agli atti dell'Associazione.

Articolo 12 – Presidente e Vice Presidente

12.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
- l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- la convocazione dell'Assemblea degli Associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
- firmare tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
- adottare i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

12.2 Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

12.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l'Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare

consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del

Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati aventi diritto fatta eccezione per il Presidente

dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Milano che riveste la carica di consigliere di

diritto e che potrà farsi rappresentare da altra persona di sua fiducia. È composto da tre a sette membri ed è

in carica dal momento dell'elezione per due anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo.

I componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Vice Presidente e, ove

ritenuto opportuno, il segretario e il tesoriere.

13.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria

su convocazione del Presidente con semplice lettera anche mail o mediante social network recante l'Ordine

del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per

l'adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono

state rispettate le formalità di convocazione.

13.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio/video conferenza, purché sia

consentito e si dia atto nei relativi verbali: al presidente della riunione di accertare l'identità degli

interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione; agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti

dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la

presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

13.5 Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

13.6 Qualora un Consigliere intenda rinunciare alla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del

	mandato deve darne comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o via pec o <i>brevi manu</i> in	
	occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo, nel cui verbale sarà allegata la comunicazione	
	firmata. La rinuncia ha effetto immediato.	
	13.7 Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza del	
	mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in	
	manca, con uno degli Associati regolarmente iscritti, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati nella	
	prima riunione utile.	
	13.8 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati, decade	
	l'intero Consiglio. Entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio, deve essere convocata l'Assemblea ai	
	sensi del precedente art. 11.	
	13.9 È fatto divieto ai Consiglieri <u>al Presidente</u> di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni	
	sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva	
	Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.	
	Articolo 14 – Funzioni del Consiglio Direttivo	
	14.1 Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:	
	elegge il Presidente e il Vicepresidente, tra i propri componenti; redige eventuali regolamenti di attuazione	
	dello Statuto e di funzionamento dell'Associazione; delibera sull'ammissione dei nuovi Associati, anche	
	per il tramite di proprio delegato; formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le	
	date di convocazione; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati; convoca	
	l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come riportato	
	nell'art. 11; ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente; determina le	
	quote associative annuali per gli Associati e le quote di tesseramento; assume tutte le deliberazioni inerenti	
	la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli	
	istruttori; determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte e ne fissa le modalità di pagamento;	
	adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati; delibera su eventuali convenzioni con altre	

	Associazioni, Circoli, Aziende, Enti; distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;	
	redige il bilancio annuale e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per	
	l'approvazione; cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti	
	all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione; per le attività sportive provvede al	
	tesseramento degli Associati alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza entro i	
	termini fissati annualmente dall'Ente stesso; stipula tutti gli atti ed i contratti di qualsiasi natura attinenti	
	all'attività dell'Associazione; conferisce procure, sia generali che speciali, eccetto quanto attiene alle	
	prerogative espressamente attribuite al Presidente; delibera su ogni altro argomento previsto dal presente	
	Statuto o imposto per legge all'organo amministrativo.	
	Articolo 15 - Il Segretario e il Tesoriere	
	15.1 Nei casi inderogabilmente previsti dalla legge, dai regolamenti degli Organismi Affiliati o qualora il	
	Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, lo stesso nominerà un Segretario e un Tesoriere.	
	Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano	
	attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero	
	nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo	
	necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal	
	Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con	
	le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.	
	15.2 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri	
	e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di	
	tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.	
	15.3 Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati	
	dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a	
	incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. Il Tesoriere	
	presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione	

del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 16 – Organo di controllo e di revisione

16.1 Nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ed inoltre qualora l'Assemblea degli Associati lo ritenga opportuno, la stessa nominerà un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale, con le competenze ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti cod.civ. in materia di società per azioni, in quanto compatibili, salvo quanto di seguito previsto in merito alla revisione legale dei conti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

16.2 La retribuzione annuale dell'organo di controllo deve essere determinata per decisione dell'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Ove sia nominato il collegio sindacale il funzionamento è disciplinato dalle relative norme dettate in materia di società per azioni e le relative riunioni possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza con le stesse modalità e formalità stabilite nel presente statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

16.3 La revisione legale dei conti, ove necessaria, è esercitata dal sindaco unico o dal collegio sindacale, ove nominato, costituiti da revisori legali iscritti nell'apposito Registro; a discrezione degli Associati la revisione legale dei conti potrà, in alternativa, essere affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati e funzionanti secondo quanto previsto per le società per azioni, in quanto compatibile.

Articolo 17 – Gratuità delle cariche sociali

17.1 In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono senza compenso, salvo diversa disposizione di legge, del presente statuto o volontà dell'Assemblea degli Associati. È ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.

Articolo 18 – Volontariato e Collaborazioni e attività di volontariato

18.1 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 36 del CTS.

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Aparajita, 11 pt

Formattato: Normale, Giustificato, Destro -0 cm, Aggiungi spazio tra paragrafi dello stesso stile, Bordo: Superiore: (Nessun bordo), Inferiore: (Nessun bordo), A sinistra: (Nessun bordo), A destra: (Nessun bordo), Tra : (Nessun bordo), Tabulazioni: Non a 1,34 cm + 5,25 cm

18.2 Sono volontari coloro per propria libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Aparajita, 11 pt

18.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previste dalla vigente normativa e preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Aparajita, 11 pt

ha formattato: Tipo di carattere: Grassetto

18.4 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Aparajita, 11 pt

Formattato: Normale, Giustificato, Destro -0 cm, Aggiungi spazio tra paragrafi dello stesso stile, Bordo: Superiore: (Nessun bordo), Inferiore: (Nessun bordo), A sinistra: (Nessun bordo), A destra: (Nessun bordo), Tra : (Nessun bordo), Tabulazioni: Non a 1,34 cm + 5,25 cm

18.1 L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di esterni nel rispetto delle norme vigenti in materia giuslavoristica e fiscale.

18.2 L'Associazione potrà avvalersi dell'attività di volontari, anche da parte di soggetti non associati, che intendano collaborare con spirito altruistico in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo

~~e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previste dalla vigente normativa e preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.~~

Articolo 19 – Sanzioni disciplinari

19.1 A carico degli Associati che vengano meno ai doveri verso l'Associazione o ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine o che, con le proprie azioni disonorevoli, costituiscano ostacolo al buon andamento dell'Associazione, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonizione; b) la sospensione; c) la radiazione.

19.2 Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

Articolo 20 – Incompatibilità ed esclusioni

20.1 Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

a) coloro che non siano maggiorenni; b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso; c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI, dal CIP o dall'Organismo di affiliazione di appartenenza; d) coloro che presentino la condizione di cui all'art. 13.9; e) gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Articolo 21 – Esercizio sociale e bilancio

21.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

21.2 Al termine di ciascun esercizio sociale deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario da approvarsi secondo le disposizioni del presente Statuto. Dall'esercizio di iscrizione al RUNTS il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e depositato presso il medesimo registro entro il 30 giugno di ogni anno o nel diverso termine previsto per legge.

<p>21.3 Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017.</p>	
<p>21.4 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.</p>	
<p>21.5 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.</p>	
<p>Articolo 22 – Sezioni</p>	
<p>22.1 L'Associazione potrà costituire delle sezioni sportive che riterrà opportune al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.</p>	
<p>Articolo 23 – Vincolo di giustizia</p>	
<p>23.1 L'Associazione, gli Associati ed i Tesserati si impegnano a rispettare dal momento della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei regolamenti degli Organismi Affiliati, impegnandosi a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'Associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.</p>	
<p>Articolo 24 - Patrimonio ed entrate</p>	
<p>24.1 Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e non reimpiegati per le attività istituzionali. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p>	
<p>24.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote di adesione e dalle quote associative annuali; b) dai versamenti volontari degli Associati; c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio</p>	
<p style="text-align: center;">18</p>	

ordinario; d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano; f) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; g) da ogni altra entrata individuabile come provento purché ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Articolo 25 – Libri sociali

25.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli Associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali;

d) il registro dei volontari.

Articolo 26 - Scioglimento

26.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, ~~tenuto conto di quanto previsto dall'art. 148 comma 8 del DPR 917/1986~~ e nel rispetto della normativa prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, ove compatibile.

Articolo 27 – Norma finale

27.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia agli Statuti degli Organismi di Affiliazione di appartenenza ed in difetto di esso alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

=====
Esente da bollo in modo assoluto art.27 – bis Allegato B d.p.r. 642/72